

Publicato il 25/02/2022

N. 01236/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00904/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 114;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale “ E.Scalas “, Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale “ E.Scalas “, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. nr. 4/Covid del 3 gennaio 2022, notificato in pari data, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

- dell'invito del 17 dicembre 2021 prot. nr. 17553; a produrre documentazione relativa all'avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

- del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

- del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

- del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

- della legge 28 maggio 2021, n. 76;

- della legge 23 luglio 2021, n. 106;

- del d.l. 7 gennaio 2022, n.1;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale, idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita - nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster -, tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo;

ritenuto, in tal senso, di accogliere l'istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 02/02/2022 n. 726, nei sensi indicati;

ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare;

fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 6 maggio 2022 ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare

nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata previsione di un assegno alimentare;
- b) fissa l'udienza pubblica del 6 maggio 2022 per la trattazione del merito del ricorso;
- c) compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Rosaria Palma, Referendario

Virginia Arata, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Virginia Arata

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.